

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valedoli  
nella seduta del 24 novembre 1997.**

Albertini, Angelici, Becchetti, Berlinguer, Bindi, Biricotti, Bordon, Bosco, Eduardo Bruno, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Maccanico, Manca, Marongiu, Martini, Mattioli, Mazzocchin, Montecchi, Novelli, Occhetto, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Spini, Stajano, Tremaglia, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 20 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

STORACE: « Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di accesso alle autostrade, alle strade extraurbane principali e alle strade urbane di scorrimento » (4348);

BRACCO: « Norme a sostegno del settore librario e della diffusione dei libri » (4349);

SERRA e MASSIDDA: « Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione » (4350);

BRANCATI ed altri: « Celebrazione del terzo centenario della morte di Mattia Preti » (4351).

In data 21 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARINACCI ed altri: « Disposizioni in favore delle zone della provincia di Foggia colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 1997 » (4352).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 20 novembre 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

SUSINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle circostanze che portarono al disastro nella nave *Moby Prince*, nonché sui sistemi di sicurezza e prevenzione nei trasporti marittimi » (Doc. XXII, n. 39).

Sara stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 22 novembre 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 2793. — « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica » (*approvato dal Senato*) (4354);

S. 2792. — « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) » (*approvato dal Senato*) (4355);

S. 2739. — « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 » (*approvato dal Senato*) (4356).

Saranno stampati e distribuiti.

### **Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.**

In data 21 novembre 1997 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto:

« Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni » (4353).

Sarà stampata e distribuita.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *II Commissione (Giustizia):*

BORGHEZIO: « Riforma dell'accesso alla professione forense » (4261) *Parere delle Commissioni I, V e XIV;*

#### *XIII Commissione (Agricoltura):*

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Modifica all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, in materia di attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale » (4193) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia di previdenza) e XIV.*

### **Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Con lettera in data 20 novembre 1997, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norma sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza di precettazione, emanata dal ministro dei trasporti e della navigazione — su delega del Presidente del Consiglio dei ministri — in data 24 ottobre 1997, con la quale sono stati differiti ad altra data gli scioperi, a carattere regionale e nazionale, del personale delle ferrovie dello Stato Spa indetti per le giornate del 24, 25 e 27 ottobre 1997.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo Stato — nella seduta del 12 novembre 1997, in materia di lavori pubblici, sull'attività del magistrato delle acque per i lavori di salvaguardia della laguna veneta.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n.69).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissioni dal Ministero del tesoro.**

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 212915 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 209670 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 208244 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla II Commissione permanente (Giustizia).

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile

1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 210927 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione permanente (Difesa).

Il ministro del tesoro, con lettera del 19 novembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione MANZINI ed altri n. 0/3475/X/14, concernente la proroga di alcuni benefici previsti dalla legge n. 227 del 1987 alle aziende che abbiano presentato le relative domande in date antecedenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 gennaio 1997, n. 87, accolto dal Governo nella seduta della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) del 2 luglio 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale-Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.**

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 19 novembre 1997, ha trasmesso il parere espresso dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, nella seduta del 13 novembre 1997, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

Tale parere è trasmesso alla XI Commissione permanente (Lavoro).

**Trasmissione  
dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 20 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, la relazione sullo stato delle acque di balneazione, per l'anno 1996 (doc. CIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito

**Richiesta ministeriale  
di parere parlamentare.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 21 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 2/97 relativo alla industrializzazione, produzione e supporto logistico iniziale di 121 velivoli EF2000.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 dicembre 1997.

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 17 novembre 1997, pagina 14, prima colonna, alla quarantunesima riga, sostituire le parole: « 30 dicembre 1997 » con le seguenti: « 17 dicembre 1997 ».

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2791 - CONVERSIONE IN  
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE  
29 SETTEMBRE 1997, N. 328, RECANTE DISPOSIZIONI  
TRIBUTARIE URGENTI (APPROVATO DAL SENATO)  
(4297)*

---

**(A.C. 4297, sezione 1)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO**

*All'articolo 1, comma 6, lettera b):*

*dopo il numero 3), è inserito il seguente:*

« 3-bis) il numero 10-bis) è sostituito dal seguente: "10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);" »;

*dopo il numero 16), è inserito il seguente:*

« 16-bis) il numero 127-sexiesdecies) è sostituito dal seguente: "127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;" ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera b), le parole: « o fluviale corrispondenti a quelli resi dai suddetti veicoli » sono sostituite dalle seguenti: « , fluviale e lagunare. »;*

*dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

« b-bis) all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "comuni e loro consorzi," sono inserite le seguenti: "università ed enti di ricerca," »;

*la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:*

« (Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca) ».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« ART. 5. — (Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni).  
— 1. Il comma 1 dell'articolo 9, concer-

nente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come da ultimo modificato dal comma 35 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4” ».

*Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 6-bis. — (Disposizioni in materia di sanzioni e interessi) — 1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, né gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:

a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione controllata;

b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo;

c) dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 110 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento;

d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa;

e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

2. Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai termini indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1.

ART. 6-ter. — (Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta comunale sugli immobili) — 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, nonché a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.

ART. 6-quater. — (Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico) — 1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: “I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualità pregresse”.

2. All'articolo 3, comma 63, lettera d), della citata legge n. 549 del 1995, sono aggiunte le seguenti parole: “anche fin dal 1° gennaio 1988”.

3. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il comma 63 è inserito il seguente:

“63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988”.

4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione:

a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto).*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19 per cento è elevata al 20 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.

3. È abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 20 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 16,65 per cento o, in alternativa, dividendolo per 120, multipli-

cando il quoziente per 100 e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi 1, 2 e 6, lettera b), numero 16), non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

6. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) il numero 15) è sostituito dal seguente: « 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio; »;

2) il numero 18) è sostituito dal seguente: « 18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; »;

3) il numero 19) è sostituito dal seguente: « 19) fertilizzanti di cui alla legge

19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura; »;

4) il numero 35) è sostituito dal seguente: « 35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; »;

5) dopo il numero 41-ter) è aggiunto il seguente: « 41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti. »;

b) nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 2) è sostituito dal seguente: « 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04); »;

2) il numero 3) è sostituito dal seguente: « 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mullesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 — ex 02.06); »;

3) il numero 10) è sostituito dal seguente: « 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); »;

4) il numero 11) è sostituito dal seguente: « 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01); »;

5) dopo il numero 19) è inserito il seguente: « 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo

vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 — 06.02); »;

6) dopo il numero 24) è inserito il seguente: « 25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); »;

7) il numero 46) è sostituito dal seguente: « 46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01); »;

8) il numero 55) è sostituito dal seguente: « 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01); »;

9) dopo il numero 56) è inserito il seguente: « 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03); »;

10) dopo il numero 58) è inserito il seguente: « 59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01); »;

11) dopo il numero 66) è inserito il seguente: « 67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: 'puffed rice', 'cornflakes' e simili (v.d. 19.05); »;

12) il numero 78) è sostituito dal seguente: « 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05); »;

13) dopo il numero 87) è inserito il seguente: « 88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04); »;

14) il numero 121) è sostituito dal seguente: « 121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; »;

15) il numero 123-ter) è sostituito dal seguente: « 123-ter) canoni di abbona-

mento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite; »;

16) il numero 127-*novies*) è sostituito dal seguente: « 127-*novies*) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; »;

17) dopo il numero 127-*sexiesdecies*) è aggiunto il seguente: « 127-*septiesdecies*) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari. ».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997.

#### ARTICOLO 2.

*(Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti e per i trasporti pubblici).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), contenente disposizioni relative alla territorialità dell'imposta, dopo le parole « e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, » sono inserite le seguenti: « nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, »;

b) nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero 14) è sostituito dal seguente: « 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale o fluviale corrispondenti a

quelli resi dai suddetti veicoli. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; ».

#### ARTICOLO 3.

*(Registrazione delle fatture).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione delle fatture, le parole « la fattura può essere emessa entro il mese successivo » sono sostituite dalle seguenti: « la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo »;

b) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la registrazione delle fatture, le parole « entro il mese di emissione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1° ottobre 1997.

#### ARTICOLO 4.

*(Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni).*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è sostituito dal seguente: « 3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito. ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: « c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data più recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni; ».

## ARTICOLO 5.

*(Anticipo versamenti dell'imposta sulle assicurazioni).*

1. Il primo comma dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente: « Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, salvo per quelli relativi al mese di novembre che debbono essere versati entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al quarto comma. ».

## ARTICOLO 6.

*(Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni).*

1. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è sostituito dal seguente: « 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinentziali od accessorie a locali tassabili. ».

## ARTICOLO 7.

*(Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio).*

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

## ARTICOLO 8.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.